

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

DATA E
LUOGO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____
 presso _____, alle ore _____,
 I sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. _____ appartenenti al
 Reparto in intestazione, con il presente verbale hanno accertato che:-----/

TRASGRESSORE

Cognome e nome _____
 nato a _____ (_____) il _____
 residente a _____ (_____) in _____
 Identificato a mezzo _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____
 nella sua qualità di _____ Tel.: _____

OBBLIGATO
IN SOLIDO

Cognome e nome _____
 nato a _____ (_____) il _____
 residente a _____ (_____) in _____
 Identificato a mezzo _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____

VIOLAZIONE

Considerato che il territorio ricompreso in _____ è stato dichiarato "zona gialla" ai sensi dell'art.8 del DPCM 02 marzo 2021,
 come da ordinanza emessa da _____ n. _____ del _____:

- ☐ Non aveva con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.1 c.1 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Non utilizzava dispositivi di protezione vie respiratorie in luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private o all'aperto (art.1 c.1 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Non manteneva distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art.1 c.5 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Viola il divieto di spostamento ☐ In uscita o ☐ In entrata da _____ territori di diverse regioni o province autonome, non avendo
 comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (art.1 c.1 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Viola l'obbligo di rimanere presso il domicilio contattando il medico curante avendo infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5° (art.1 c.1 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Sottoposto _____ alla _____ quarantena _____ precauzionale _____ o _____ posta _____ in _____ isolamento
 fiduciario, _____ ma _____ non _____ positivo _____ al _____ Covid-19, _____ si _____ allontanava _____ dalla _____ propria
 abitazione dal _____ luogo individuato per _____ la quarantena (art. 1 comma 7 del D.L. 16.05.2020 N° 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14.07.2020 N. 74).
- ☐ Si spostava senza avere comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 05.00 del giorno
 successivo (art.9 c.1 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Si spostava all'interno della regione verso un'abitazione privata, superando il limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14
 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, e precisamente n. persone _____ (art.9 c.1 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Violava il divieto di assembramento in parchi, ville o giardini pubblici e precisamente in: _____ (art.11 c.3 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Violava l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, all'interno di parchi, ville o giardini pubblici (art.11 c.3 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Effettuava attività sportiva all'aperto o presso aree attrezzate e parchi pubblici e precisamente in _____ senza mantenere la distanza di
 sicurezza interpersonale di almeno due metri (art.17 c.1 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Effettuava attività motoria non sportiva all'aperto o presso aree attrezzate e parchi pubblici e precisamente in _____ senza mantenere la
 distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri (art.17 c.1 DPCM 02/03/2021).
- ☐ Svolgeva sport da contatto e precisamente _____ vietato ai sensi delle vigenti disposizioni (art.17 c.1 DPCM 02/03/2021).
- ☐ _____
-

Violando il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19 (convertito con Legge 22 maggio 2020 n. 35) nell'art.1 c.2 ovvero art.3,punto ai sensi art.4
 c.1 con sanzione amministrativa da €400,00 a €1.000,00, aumentata sino a 1/3 se con l'impiego di veicoli, e, nei casi di cui all'art.1 c.2 lett.i,m,p,u,v,z, aa
 anche con la sanzione accessoria della chiusura esercizio o attività da 5 a 30 gg

DICHIARAZIONI

Il trasgressore dichiara: _____

Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 16 e 18 della Legge n.689/1981 (vedasi retro).

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione ai sensi dell'art.4 c.3 del D.L.19/2020 si applica il pagamento come previsto dall'art.202 c.1,2,2.1 del D.Lgs.285/92:

- ☐ violazioni senza impiego di veicoli €400,00 ridotto a €280,00 con pagamento entro 5 gg. ☐ violazioni con impiego di veicoli €533,33 ridotto a €373,34 con pagamento entro 5 gg.

CHIUSURA COATTIVA

☐ si dispone la chiusura provvisoria dell'attività sino a 5 gg. per evitare la reiterazione della violazione con effetto immediato e sino al: _____
 nelle more che l'Autorità competente adotti la sanzione accessoria, tale periodo sarà scomputato dalla durata complessiva della sanzione accessoria.

Letto, confermato e sottoscritto

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

I VERBALIZZANTI

☐ - Si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.

ESTRATTO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N° 689 E SUCC. MOD. "MODIFICHE AL SISTEMA PENALE" (TESTO INTEGRATO)

CAPO 1 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 2. (Capacità di intendere e di volere).

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 6. (Solidarietà).

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 16. (Pagamento in misura ridotta).

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 17. (Obbligo del rapporto).

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dalla L. 20 giugno 1935, n.349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

...Omissis...

Art.18. (Ordinanza-ingiunzione).

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art.17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art.14, del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarata inammissibile il ricorso proposto avverso.

Art.22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di Legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n.150

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13-14 REG.UE 2016/679 GDPR)

I dati personali trattati con il presente atto sono raccolti per finalità inerenti l'accertamento, la contestazione e riscossione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del D.L. 19/2020. Gli ulteriori dati personali necessari al procedimento amministrativo connesso al presente atto sono acquisiti dagli archivi di soggetti pubblici, quali Pubblico Registro degli Automobilisti/ACI, archivi M.C.T.C., catasto, anagrafe comunali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e banche date connesse. Il trattamento è svolto sia in forma cartacea che automatizzata. Le categorie di dati trattati sono dati anagrafici del contravventore e dati inerenti la proprietà del veicolo sanzionato e/o del locale ove si svolge l'attività commerciale, dati personali dei soggetti indicati dal trasgressore per la verifica delle dichiarazioni rese. I dati vengono acquisiti per obbligo di legge.

I dati saranno conservati negli archivi dell'ente per il tempo necessario al completamento del procedimento sanzionatorio e saranno minimizzati alla conclusione ai dati essenziali per la formazione del bilancio e per la rendicontazione finanziaria dell'ente e detenuti per i termini obbligatori per legge, non saranno ceduti all'esterno se non nei casi previsti dalla legge (ricorsi, verifica contabile, ecc.) ovvero nei casi in cui la gestione del processo sanzionatorio sia esternalizzato e in questo caso si comunica che il responsabile esterno del trattamento dei dati è:

indirizzo: _____, Titolare del trattamento (DC): _____ mail/pec: _____
rappresentante p.t.: _____ Responsabile Protezione Dati (RDP/DPO): _____ mail/pec: _____

Gli interessati al trattamento dei dati possono esercitare i seguenti diritti: a) ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei propri dati; d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Sono esclusi da tali diritti i dati non protetti dalla vigente normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali e quelli per i quali la vigente normativa ne impone il trattamento e la conservazione. In tutti i casi consentiti si può proporre un reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, P.za Venezia n.11-00187 Roma.

MODALITA' DI ESTINZIONE

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art.16 L. n.689/1981)

☐ violazioni art.1 c.2 pagamento mediante bancario IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato a Tesoreria Centrale di Roma, causale: capo XIV cap.3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario".

☐ violazioni art.3 (Ord.Regionali e Infraregionali) pagamento mediante: _____

N.B. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, dovrà essere trasmessa o comunque esibita al comando in intestazione.

RICORSO AMMINISTRATIVO

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere altresì, di essere sentito dalla medesima.

AUTORITA' COMPETENTE (art. 18 L. n° 689/1981) - _____

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno _____ alle ore _____ in _____ Via/p.zza _____
_____ noi sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. _____ effettivi al corpo di
intestazione, danno atto di aver proceduto alla notifica del presente verbale al sig. _____ mediante:

☐ consegna nelle mani del destinatario identificato a mezzo: _____ che ha dichiarato: _____

☐ consegna nelle mani del sig.: _____ nella qualità di: _____ identificato con: _____

☐ spedizione a mezzo raccomandata A.R. n. _____ inviata dall'ufficio PT di: _____

Letto, confermato, sottoscritto.

Per ricevuta

Il notificatore

☐ - si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.